



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di sei buoni fruttiferi postali sottoscritti tra l'aprile del 1988 e il luglio 1989 e appartenenti alla serie Q/P, riferisce che al momento della liquidazione dei titoli l'intermediario non corrispondeva l'importo dovuto, applicando "*illegittimamente*" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno tassi inferiori a quelli originariamente indicati sui buoni stessi.

Ritiene infatti che per il terzo decennio dall'emissione dei titoli debba essere data prevalenza a quanto riportato sui buoni a tutela dell'affidamento del sottoscrittore, non valendo per quel periodo la timbratura apposta dalla resistente in applicazione del D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q".

Richiama la sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. e la pronuncia n. 4761/2018 della Cassazione, che hanno riconosciuto la natura privatistica del rapporto tra risparmiatore e resistente e il formarsi del vincolo contrattuale sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Precisa inoltre che, nel caso di specie, si tratta di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non portata a conoscenza della ricorrente e, quindi inefficace, come espressamente previsto dall'art. 118, comma 3, TUB.

La ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento dell'applicazione dei tassi di interessi, come previsti al momento della sottoscrizione dei titoli e per l'effetto, la corresponsione,



per il periodo dal 21° al 30° anno, delle maggiori somme non percepite e l'applicazione del rendimento originario previsto alla data di sottoscrizione di detti titoli.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.



La ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda, ribadendo che per il periodo dal 21° al 30° anno l'intermediario, nonostante quanto previsto nel D.M. del 13 giugno 1986, aveva lasciato inalterato il rendimento originariamente previsto, dovendosi riconoscere quindi prevalenza al tasso indicato sul retro dei buoni.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi, emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, rilasciati n. 4 su moduli cartacei della serie "O" e n. 2 su moduli cartacei della serie "P". Nello specifico, quanto ai Buoni nn. 236, 237, 158, risulta agli atti che sono stati emessi su moduli cartacei della serie "O". Sul fronte è riportata la serie "O" sbarrata e due timbri, che indicano uno la serie "P" e l'altro la serie "Q/P". Sul retro, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie Q/P, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie P/O.

Quanto ai Buoni nn. 087 e 093, i titoli sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P". Dal fronte e dal retro di tali titoli si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo si fa presente che il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 prevedeva all'art. 5 che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio rileva che sia con riferimento ai Buoni nn. 236, 237, 158, sia con riferimento ai Buoni nn. 087 e 093, l'intermediario ha operato conformemente alle citate disposizioni; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulti dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019).

L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei Buoni nn. 236, 237, 158, 087 e 093, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Diversamente, il Collegio ritiene di non dover riconoscere lo stesso diritto con riferimento al Buono n. 000.165; mancando in atti copia del retro del titolo, non appare, infatti, possibile verificare se siano presenti le timbrature modificative dei tassi di interesse originariamente indicati sul buono.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 236, 237, 158, 087 e 093, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS